

Fattura elettronica e decreto ingiuntivo: quid iuris?

Ci si domanda se il formato xml ed i controlli del sistema di interscambio rendano la fattura elettronica un documento idoneo per emettere un decreto ingiuntivo senza dover depositare “*gli estratti autentici delle scritture contabili*” di cui all’art. 634 c.p.c. L’orientamento maggioritario in giurisprudenza, allo stato solo di merito, è in senso positivo

Tribunale di Verona 29 novembre 2019

Ad avviso del Tribunale veronese, il SDI genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte/terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate.

“Proprio in ragione delle descritte caratteristiche della fattura elettronica, l’art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il sistema di interscambio sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 cosicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere tali registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall’art. 634 comma 2 c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare”.

Tribunale di Vicenza 25 ottobre 2019

Di diverso avviso il Tribunale di Vicenza, il quale, con la richiamata pronuncia ha ritenuto che la prescrizione della produzione dell’estratto autentico delle scritture contabili di cui all’art. 634 c.p.c. sia finalizzata a consentire un controllo estrinseco sulla regolare tenuta delle scritture in cui le fatture vengono conservate, esigenza che non può considerarsi assolta con la fatturazione elettronica.